



COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°186 del 6/12/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

32) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO FIORINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL ALL'EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 33, COMMA 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL CASTELVERDE CALCIO ARL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili per i fatti loro ascritti e, pertanto, di sanzionare il sig. Maurizio Fiorini, Presidente della società SSDARL Castilverde Calcio ARL all'epoca dei fatti, con l'inibizione di mesi 1 (uno) e di comminare alla società SSDARL Castilverde Calcio ARL l'ammenda di Euro 100,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

33) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MAURIZIO PERCONTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZ. 10 DEL C. U. N. 1 DEL SGS STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEL 2 LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD P. VIGOR PERCONTI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Maurizio Perconti l'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla società ASD P. Vigor Perconti l'ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

34) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE FLOREA DANIEL FLORIN, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. MONTALTO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2 E DELL'ART. 5, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere entrambi i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l'effetto, di irrogare al calciatore Florea Daniel Florin la squalifica per mesi 6 (sei) ed alla società U.S.D. Montalto l'ammenda di Euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

35) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PAOLO TOZZI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. VITERBO F.C., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO F.C., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ETRUSCAPODIMONTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di irrogare al sig. Tozzi Paolo, Presidente della società A.S.D. Viterbo F.C., l'inibizione per mesi 6 (sei), alla società A.S.D. Viterbo F.C. l'ammenda di Euro 600,00 ed alla società A.S.D. Etruscapodimonte l'ammenda di Euro 200,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCO BANDINI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'EX ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E 34, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEI CALCIATORI ALESSANDRO CAPOGROSSI E FLAVIO CONSORTI, PER VIOLAZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI DELL'ART. 1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. SIMONE MUNARETTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'EX ART. 1 BIS DEL C.G.S., OLTRE CHE A CARICO DELL'A.S.D. AURELIA ANTICA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., A CARICO DELL'A.S. FIUMICINO 1926, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'EX ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili per le violazioni rispettivamente loro ascritte e, per gli effetti, di sanzionare il sig. Bandini Franco, Presidente della società A.S.D. Aurelia Antica, con l'inibizione per mesi 3 (tre), il sig. Munaretto Simone, Presidente della società A.S. Fiumicino 1926, con l'inibizione per mesi 3 (tre), i calciatori Capogrossi Alessandro e Consorti Flavio con mesi 1 di squalifica ciascuno nonché le società A.S.D. Aurelia Antica e A.S. Fiumicino 1926 con l'ammenda di Euro 300,00 ciascuna.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA MONTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSDPOL CINECITTA BETTINI SRL, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL S.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO NELLA SEZ. 10 DEL C. U. N. 1 SGS STAGIONE 19/20 DEL 2LUGLIO 2019 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDPOL CINECITTA BETTINI SRL, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Monti Gianluca l'inibizione per giorni 45 (quarantacinque) ed alla società SSDPOL Cinecittà Bettini l'ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 6 dicembre 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli